

Allegato “B” al Rep. n. 84995/40080

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società cooperativa di collaborazione denominata

"Milano Persona Società cooperativa".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Società ha sede in **Assago**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di qualificare e migliorare la loro professionalità come Medici di Medicina Generale - Medici di Continuità Assistenziale o come Pediatri di Libera Scelta, con particolare riguardo alla gestione e all'organizzazione della cura dei loro pazienti seguiti nell'ambito delle patologie croniche e di progetti correlati, quali, a titolo d'esempio, quelli relativi al DGR IX/1479 del 30 marzo 2011 della Regione Lombardia.

In particolare, le attività relative potranno essere svolte a favore degli assistiti dei soci e degli assistiti dei colleghi non ancora associati, ai quali colleghi verrà peraltro offerta l'opportunità di aderire all'iniziativa cooperativistica, realizzando così l'ampliamento delle finalità mutualistiche, al fine di consentire la piena realizzazione di una condizione di aiuto scambievole in assenza di speculazione.

Fermi restando i criteri di legge e deontologico/ordinamentali che presiedono alla prestazione del professionista Medico di Medicina Generale - Medico di Continuità Assistenziale e del Pediatra di Libera Scelta sia in servizio che Pensionati purché ancora iscritti all'Ordine dei Medici (d'ora in poi, per semplicità, definiti anche “**M.M.G.**” e “**P.L.S.**”), ai suoi ambiti, responsabilità e rilevanza, salvaguardato in ogni caso il disposto inderogabile di cui al successivo art. 4 comma a) del presente statuto, la prestazione dei soci in favore della società potrà avvenire in forma di collaborazione autonoma. Inoltre, la Cooperativa potrà offrire ai propri soci le possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, i servizi svolti a norma del successivo

articolo 4.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., la società:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, ma può operare anche con terzi; in caso di subentro o di assunzione di nuovi appalti la cooperativa darà precedenza ai propri soci lavoratori rispetto agli altri lavoratori impiegati negli appalti medesimi.

La tutela dei soci viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro. Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo amministrativo.

La Cooperativa svolge la propria attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche a favore di terzi e con il supporto di Aziende e Società terze.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, esclusa ogni e qualunque attività che possa essere in contrasto coi divieti contenuti nella legge 23 novembre 1939, numero 1815, e quindi escluso qualsiasi esercizio in forma societaria di prestazioni di assistenza o consulenza in campo medico-sanitario, si propone gli scopi di seguito elencati.

Tra gli scopi sociali rientrano ogni attività che nel tempo risulti funzionale ed idonea ad elevare qualitativamente l'attività del Medico di Medicina Generale - Medico di Continuità Assistenziale o del Pediatra di Libera Scelta, tenuto conto del naturale sviluppo delle conoscenze scientifiche inerenti l'esercizio dell'arte medica; in particolare la Cooperativa si propone di realizzare il seguente oggetto:

- a) la realizzazione di progetti finalizzati a organizzare i percorsi cura dei pazienti affetti da patologie croniche, anche per quanto riguarda i relativi aspetti finanziari e di controllo di gestione, quali, a puro titolo d'esempio

quelli individuati dalla DGR IX/1479 del 30 marzo 2011 della Regione Lombardia;

- b) la gestione di centri per l'erogazione di servizi sanitari e specialistici ed attività paraferali alla medicina generale, da svolgersi anche attraverso convenzioni con singoli professionisti ed Enti sanitari.
- c) la gestione di servizi tecnici ed amministrativi agli studi dei soci.
- d) la fornitura agli associati di strumenti, tecnologie, metodologie, formazione e didattica, professionalità e competenze di natura amministrativa, ausiliaria e infermieristica e fisioterapica, finalizzate alla ottimizzazione delle attività di medicina generale e di pediatria;
- e) l'organizzazione di prestazioni infermieristiche e assistenziali, anche domiciliari, nei confronti degli assistiti dei soci;
- f) l'organizzazione di prestazioni mediche, anche a mezzo di équipes mediche appositamente costituite, per la reperibilità notturna e festiva, nonché per la sostituzione e turnazione dei soci. Tali equipe professionali potranno, previa apposita convenzione, operare nei confronti di terzi, persone fisiche e/o giuridiche estranei alla compagine mutualistica;
- g) la promozione di rapporti o convenzioni con le associazioni di volontariato e altre cooperative di servizi per lo svolgimento di attività integrative a quelle della Cooperativa;
- h) l'organizzazione di attività scientifiche e di ricerca, la gestione di corsi di aggiornamento e di formazione per operatori della sanità, anche per conto di terzi;
- i) l'organizzazione e la gestione di studi epidemiologici, di farmaco-sorveglianza, di farmaco-economia, raccolta ed elaborazione dati nel settore della Medicina Generale e della Pediatria, anche per conto di terzi.

I servizi di cui ai punti c), d), e), ed f) potranno essere estesi ai Colleghi non associati su richiesta degli stessi e previa delibera dell'Organo amministrativo.

Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente e quindi con espressa esclusione di ogni attività professionale riservata.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, e bancaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- istituire e gestire strutture, servizi, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di

qualsiasi attività di compravendita o collocamento speculativo delle partecipazioni assunte;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti o organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;
- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, non nei confronti del pubblico, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;
- istituire sezioni di soci e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa e per disporre di efficienti centri di vita associativa dei soci. La costituzione, le dimensioni e la competenza territoriale delle sezioni soci verranno determinate di volta in volta dall'Organo amministrativo e sottoposte a ratifica da parte dell'Assemblea generale dei soci. La cooperativa potrà svolgere la propria attività in ambito internazionale, nazionale, regionale (in particolare nella Regione Lombardia), provinciale e comunale.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Inoltre può compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale e non nei confronti del pubblico e con l'osservanza delle norme del Testo Unico sulla legge bancaria; può anche assumere, sempre in via strumentale e non prevalente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nei limiti consentiti dalla legge e nella stretta osservanza del D. Lgs. 385/1993 e 58/1998.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo di 3 (tre) stabilito dalla legge. Qualora il numero dei soci, per qualsivoglia motivo, risultasse inferiore a tre, il Presidente con decorrenza immediata potrà dichiarare sciolta la Cooperativa e avviare le procedure di cui al successivo Art. 36.

Art. 6 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci le persone fisiche aventi qualifica di Medico di Medicina Generale - Medico di Continuità Assistenziale, di Medico iscritto al Corso di Formazione in Medicina Generale e di Pediatra di Libera Scelta ("M.M.G." e "P.L.S."), di Medico in pensione che abbia ricoperto le predette mansioni e che sia ancora iscritto all'Ordine dei Medici e interessate al raggiungimento degli scopi sociali. Ai sensi dell'art. 2527, secondo comma, del codice civile non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio imprese identiche, affini o in concorrenza con la cooperativa.

La responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Articolo 7 – (Esercizio dell'attività sociale)

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Art.8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta (anche tramite internet) all'Organo amministrativo, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, email di riferimento, P.E.C.;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro svolta;
- c) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a euro 100 (cento) complessivi, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9, delibera sulla domanda entro 30 (trenta) giorni e stabilisce modalità e termini per il versamento della quota sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ma diverrà operativa e sarà annotata sul libro dei soci a cura dell'Organo amministrativo.

L'Organo amministrativo deve, entro 30 (trenta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60

(sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello comunicato dai Soci alla Società e risultante dal libro dei soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art. 9 (Obblighi dei Soci)

I soci dovranno versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'Organo amministrativo:

- a) la quota sociale sottoscritta;
- b) l'eventuale sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo.

Essi si obbligano inoltre:

- a) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- b) all'osservanza dello statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'Organo amministrativo.

Art. 10 (Divieti dei Soci)

E' fatto divieto ai soci

- a) di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative, associarsi a Società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'Organo amministrativo.
- b) prestare collaborazione o intrattenere rapporti di lavoro in qualsiasi forma a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la Cooperativa, salvo specifico assenso dell'Organo amministrativo della Cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 11 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, in caso di

decesso del socio o di scioglimento della Cooperativa.

Art. 12 (Recesso del Socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non intenda, per motivate ragioni di ordine professionale familiare o personale, continuare a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt.38 e 39 del presente Statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere esercitato in modo parziale.

Art. 13 (Decadenza)

La decadenza è pronunciata dall'Organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o dichiarati falliti. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che non siano più inseriti negli elenchi della convenzione per la medicina di famiglia e della pediatria di libera scelta, a meno che gli stessi siano ancora iscritti all'Ordine dei Medici. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;
- d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste

dall'articolo 10, senza preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo;
e) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente e validamente assunte dai competenti organi sociali;
f) non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società, incluso il versamento della quota sottoscritta o i pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
g) nei cui confronti siano stati adottati in via definitiva dall'Ordine professionale di appartenenza provvedimenti disciplinari che interdichino l'esercizio della professione per almeno 60 (sessanta) giorni; in tal caso è consentito chiedere nuova ammissione allo scadere della sanzione;
h) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

L'esclusione diventa operativa, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art. 15 (Liquidazione della quota)

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 (Termini di decadenza)

Il diritto ad ottenere la liquidazione della quota, in caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge. La società può in ogni caso compensare con il debito derivante dalla liquidazione della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI E DEI DIPENDENTI

Art. 18 (Trattamento dei soci cooperatori)

Fatto salvo quanto affermato in premessa all'articolo 4 del presente statuto in ossequio alla legge 1815 del 1939, e in considerazione di eventuali deroghe all'articolo 5 del presente statuto (ovvero elementi tecnici ed amministrativi), nel caso di socio cooperatore che eventualmente sia ammesso a prestare la propria attività di lavoro, si precisa che, rappresentando tale attività l'adempimento del vincolo sociale, essa non avrà natura giuridica di lavoro subordinato. La Cooperativa nella sua autonomia societaria e regolamentare disciplinerà prestazioni e compensi sulla base di apposito regolamento interno.

Art. 19 (Trattamento dei dipendenti)

Il rapporto di lavoro dipendente, subordinato o parasubordinato è incompatibile con lo stato di soci cooperatori. La Cooperativa potrà assumere personale dipendente in conformità alle vigenti leggi e norme in materia.

TITOLO VI

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è diviso in quote, ciascuna del valore nominale minimo di Euro 100 (cento) sino ai massimi previsti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria formata con gli utili di cui al successivo articolo 21;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai

versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti, od esclusi ed agli eredi dei soci operatori defunti;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal Codice Civile.

Art. 21 (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi ed alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) l'eventuale quota destinata ai soci operatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal presente statuto;

d) una quota, non superiore al 60% (sessanta per cento) quale dividendo e comunque nei limiti di legge previsti per le cooperative a mutualità prevalente;

e) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 22 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

I ristorni non riscossi dai soci entro il termine di 60 (sessanta) giorni da quello in cui sono stati deliberati saranno imputati al fondo di riserva legale.

Articolo 23 (Trasferimento delle quote sociali)

Il socio che intende trasferire la propria quota sociale deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria quota sociale e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento della quota deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.

Art. 24 (Sistema di amministrazione e organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 25 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso scritto da spedirsi al domicilio dei soci almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'avviso deve essere recapitato ai soci, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci, mediante almeno una delle seguenti metodiche: a) per lettera raccomandata - b) all'indirizzo di posta elettronica comunicato al momento della richiesta d'ammissione (e successive notifiche) - c) tramite posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea dei soci

- a) approva il bilancio
- b) decide la ripartizione di eventuali ristorni e la distribuzione degli utili;
- c) procede alla nomina dell'Organo amministrativo e ne definisce la struttura;
- d) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- f) approva i regolamenti interni;
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale,
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,
- la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro termini più lunghi (comunque non superiori a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'articolo 21 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da un numero di soci tale da esprimere almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

Art. 27 (Costituzione dell'assemblea)

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano personalmente o per delega i due terzi dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, fatta eccezione per le deliberazioni che devono essere assunte alla presenza di un notaio, per le quali sarà necessario l'intervento, personalmente o per delega, di almeno un quarto dei voti spettanti ai soci.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

E' consentito l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da permettere che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, partecipare alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, i quali in tal caso sono incaricati dell'accertamento di coloro che intervengono di persona.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono a maggioranza relativa.

Art. 29 (Diritto di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha a disposizione un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci-

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Organo amministrativo)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Tutti i componenti l'Organo amministrativo devono essere soci.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Essi possono essere rieletti.

Gli amministratori possono aver diritto ad un compenso; l'eventuale compenso spettante è stabilito con delibera dell'assemblea. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo (composto da alcuni dei suoi membri o da uno o più Amministratori delegati). Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione

mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 32 (Funzioni dell'Organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di volta in volta la periodicità delle sue riunioni ed è convocato dal Presidente alle date corrispondenti, nonché ogni qual volta egli lo ritenga necessario e tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione avviene con le stesse modalità indicate al precedente art. 25. Le sedute consiliari sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che risulta assente senza giustificato motivo a più di tre sedute consecutive del Consiglio è considerato decaduto.

L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, all'Organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi: nella relazione al bilancio il Organo amministrativo deve specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della Società;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti in ogni genere inerenti all'attività; tra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e completare qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Organo amministrativo, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;
- l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge, o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'articolo 4, penultimo comma, del presente statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, Enti o Società;
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi caratteri di sede secondaria né di succursale.

Art. 33 (Sostituzione degli Amministratori)

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c..

Art. 34 (Presidente)

Al Presidente del Organo amministrativo spetta la firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione dell'Organo amministrativo, il Presidente può delegare i propri poteri, in parte al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della Società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 35 (Organo di controllo)

Ove imposto dalla legge o comunque ove sia deciso dai soci, è nominato un collegio sindacale (composto da tre membri effettivi e due supplenti) o un sindaco, secondo la normativa tempo per tempo vigente. Al suddetto organo spetta anche il controllo contabile, nei limiti consentiti dalla legge.

Per quanto concerne funzionamento, competenze e poteri del suddetto organo, si applicano, in quanto compatibili, le competenti disposizioni di legge.

Qualora – in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco unico - la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il competente Ministero.

Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge, e comunque, con decorrenza immediata, nel caso in cui il numero dei soci effettivi risulti inferiore a 3 (tre). Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa, o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le modalità previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 37 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e i dividendi non ancora distribuiti, dovrà essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al disposto dell'art. 2514 c.c..

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Consiglio della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio e Artigianato di Milano, che opererà in conformità al regolamento della Camera Arbitrale stessa.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

Art. 39 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XI**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI****Art. 40 (Regolamenti)**

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con

le maggioranze previste dal precedente art. 27.

Art. 41 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.TO CIRO DE VIVO - NOTAIO

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art.22, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 68 - ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto Dott. Ciro de Vivo, Notaio in Milano iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza valido e rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti firmato a norma di legge.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 9 dicembre 2024.